



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cnggeologi.it

### **AUDIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI DEL 20/09/2021 – ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ATTO N. 292)**

Buongiorno a tutti,

ringrazio per l'invito all'audizione della VIII Commissione Permanente (Ambiente, Territorio e LLPP) della Camera dei Deputati, ritenendo, sia quale Consigliere e Coordinatore Area Energie e Materie Prime del Consiglio Nazionale dei Geologi sia quale Coordinatore della Piattaforma Geotermia, estremamente utile il confronto sulla norma.

L'obiettivo di una completa "decarbonizzazione" delle attività umane, che l'Unione Europea ha stabilito per il 2050, comporterà una profonda trasformazione (Transizione Ecologica). È chiaro che questa non è una "sfida" tra le varie fonti green, ma bensì una chiara necessità di poter fare riferimento al maggiore numero di fonti energetiche pulite (come anche il fotovoltaico e eolico), proprio per arrivare all'obiettivo posto dalla UE in termini di utilizzo di fonti rinnovabili (Green), come chiaramente espresso anche all'art. 1 dello stesso disegno di legge in discussione.

Entrando nel dettaglio della proposta legislativa, osservo quanto segue.

\* \* \*

All'art. 2, lettera c), si parla di energia geotermica come l'energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre, ma nella definizione gioverebbe specificare meglio e distinguere tra le "entalpie". Una proposta potrebbe essere quella di indicare "energia termica legata al calore endogeno della Terra": con il termine si intende sia la fonte energetica che l'energia prodotta con le tecnologie geotermiche. Sarebbe così possibile distinguere: geotermia ad alta, media e bassa entalpia, in funzione delle temperature coinvolte nei processi di produzione di energia elettrica e/o termica.

All'art. 3, lettera a), risulta più che necessario l'inserimento espresso della geotermia tra le fonti energetiche rinnovabili.

All'art 5, lettera g), si parla di "sicurezza geomorfologica", ma si ritiene più adeguata la definizione: "purchè venga garantita la compatibilità geologica del sito e la sicurezza nei confronti dei rischi e dei dissesti geologici"

Rispetto all'art. 10, lettera c), che recita

- 
- c) sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata degli strumenti di cui al presente Titolo, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

si evidenzia come la geotermia a bassa entalpia (geoscambio) entra a pieno titolo nell'utilizzo

integrato delle varie fonti rinnovabili; quindi, considerato che il MITE ha 180 giorni per aggiornare i criteri, è necessario premiare le performance del sistema di geoscambio.

Rispetto all'art. 14, ove recita

**1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici:**

si evidenzia in maniera lampante come il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) recentemente approvato in C.D.M., nella sua attuale formulazione, pur assegnando adeguate risorse alla "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", non cita mai espressamente il termine "geotermia", sia in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (Geotermia ad alta entalpia) sia in relazione al tema dell'efficientamento energetico degli edifici, ovvero come fonte primaria per la climatizzazione in accoppiamento alle pompe di calore (geotermia a bassa entalpia o geoscambio). Tale mancanza, a parere del Consiglio Nazionale dei Geologi grave, si riflette su questo articolo, che invece richiederebbe un emendamento per il riconoscimento di extra incentivi per questa fonte energetica. Al riguardo si ricorda che la geotermia a bassa entalpia (geoscambio), correttamente dimensionata e progettata, potrebbe consentire l'efficientamento di un edificio fino a 4 classi energetiche.

Per l'efficace attuazione degli artt.18 e 19, che prevedono, in particolare,

**«2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:**

- a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
- b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;
- c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;
- d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.».

è necessario affrontare il tema delle competenze per le sonde e per i pozzi geotermici (prelievo e restituzione). Questo rimane un nodo irrisolto che necessita di un intervento specifico, per cui potrebbe essere utile la proposta di "Decreto cd. posa-sonde".

Rispetto all'art 20, comma 5, che recita

**5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.**

è necessario evidenziare come è difficile equiparare la zonizzazione per impianti "all'esterno" (fotovoltaico ed eolico) rispetto ai limiti per aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel sottosuolo. L'"ingombro" di fotovoltaico ed eolico, in termini di consumo del suolo, non è paragonabile.

Rispetto all'art. 21, ove recita

**Articolo 21**  
**(Piattaforma digitale per le Aree idonee)**

1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

sarebbe opportuno definire chiaramente il soggetto deputato ad eseguire la zonazione geotermica del territorio italiano per la definizione delle aree idonee per il geoscambio e tener conto che è sicuramente difficile pensare di assimilare impianti nel sottosuolo al fotovoltaico ed eolico.

Si ritiene, infine, di porre un accento sulle “Comunità energetiche”, di cui al Titolo IV, Capo I, per sottolineare che si concorda rispetto agli obiettivi e soprattutto ai benefici che possono derivarne (ambientali, sociali ed economici).

All'Allegato 2, punto 2 (pag. 70), si parla di installazione di pompe di calore, ma non del sistema primario, ovvero ad esempio le sonde geotermiche o pozzi geotermici, ignorando il complesso sistema di norma che disciplina le acque sotterranee ed in generale le opere nel sottosuolo. Una semplificazione reale dovrebbe prevedere una disciplina anche per le sonde e i pozzi per la geotermia, oltre che per le pompe di calore.

All'Allegato 4, nei requisiti minimi per gli impianti di climatizzazione da rinnovabili (pag. 76), sarebbe opportuno garantire una proporzionalità tra le prestazioni del sistema (pompe di calore) e l'incentivo garantito.

\* \* \*

Fermo quanto sopra, ritengo essenziale una condivisione anche dei contenuti dei provvedimenti attuativi del disegno di legge, nell'ambito della quale sia il Consiglio Nazionale dei Geologi sia la Piattaforma Geotermia si rendono disponibili a dare il massimo contributo.

Ringrazio per l'attenzione.